



IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Il presente documento integra opera dell'ingegno tutelata ai sensi della L. 633/1941. L'autrice si riserva ogni diritto senza concedere nessuna facoltà di riproduzione, modifica e utilizzo commerciale, né concede tale documento sotto licenza alcuna, comprese le licenze libere. È consentito il solo uso per copia privata.

NUOVO PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE – PRIMO GRADO

Atto di citazione (art. 163 cpc):

- indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- invitare a costituirsi nel termine di **70 giorni prima dell'udienza** e avvertire che **la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.**

**OBBLIGO DEPOSITO
TELEMATICO**

Nuovo termine a comparire (art. 163bis cpc):

Italia → 120 giorni; Estero → 150
giorni

Art. 171bis cpc: verifiche preliminari


- scaduto il termine per la costituzione del convenuto (70 gg prima dell'udienza), **entro i 15 gg successivi (quindi 55 gg prima dell'udienza)**, il giudice verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, se necessario, pronuncia i provvedimenti del caso; indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali ritiene necessaria la trattazione (su tali questioni le parti deducono nelle memorie ex art. 171ter cpc);
- se pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, ove necessario, fissa nuova udienza dalla quale decorrono i termini ex art. 171ter cpc;
- se non pronuncia provvedimenti, conferma la data fissata in citazione fino a un massimo di 45 gg.

Nuova prima udienza di trattazione (art. 183 cpc):

- comparizione parti personalmente obbligatoria (mancata comparizione valutabile ex art. 116, comma 2, cpc);
- eventuale differimento per chiamata in causa del terzo, ove richiesta dall'attore;
- **calendarizzazione del processo: fissazione udienza assunzione mezzi prova entro 90 gg** → se l'ordinanza è emanata fuori udienza, l'emanazione deve avvenire entro 30 gg;
- eventuale **disposizione d'ufficio di mezzi di prova: il giudice concede alle parti un termine perentorio per dedurre mezzi di prova necessari in relazione alla disposizione d'ufficio e un termine per replicare.**

Art. 183bis cpc:

In prima udienza il giudice valuta il passaggio al rito semplificato di cognizione e, se procede in tal senso, ammette le prove ex art. 281duodecies, comma 5, cpc



MEMORIE INTEGRATIVE (art. 171ter cpc):


Le parti, a pena di decadenza, possono:

1. almeno 40 gg prima dell'udienza 183, depositare la vecchia memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc (l'attore può chiedere la chiamata in causa del terzo che sia conseguenza delle difese spiegate dal convenuto nella propria costituzione);
2. almeno 20 gg prima dell'udienza 183, depositare la vecchia memoria istruttoria;
3. almeno 10 gg prima dell'udienza 183, depositare la vecchia memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, cpc.

CONSEQUENTEMENTE, SONO STATI ELIMINATI I TERMINI EX ART. 183, CO. 6, CPC



**È STATO
ABROGATO L'ART.
190 CPC: L'UDIENZA
DI P.C. VIENE
SOSTITUITA DALLE
NOTE DI P.C.**



Rimessione al collegio (art. 189 cpc):

Il giudice istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle parti, salvo rinuncia, i seguenti termini perentori:

1. massimo 60 gg prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e nelle memorie integrative (vecchia udienza pc);
2. massimo 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3. massimo 15 gg prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

TERMINE ULTIMO PER INTERVENTO (ART. 268 CPC)

Decisione del collegio (art. 275 cpc):

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è pubblicata entro 60 gg dall'udienza ex art. 189 cpc.

In sede di note di p.c. (primo termine 189), fermi restando i termini anche per conclusionali e repliche, le parti possono richiedere al presidente del tribunale la discussione orale che, se ammessa, deve avvenire entro 60 gg e la sentenza è depositata entro 60 gg dall'udienza di discussione

Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio (art. 275 bis cpc):

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa con discussione orale, fissa udienza dinanzi al collegio e assegna:

- **massimo 30 gg prima dell'udienza per note di p.c.;**
- **massimo 15 gg prima dell'udienza per le conclusionali.**

La sentenza è pronunciata a verbale, con lettura alle parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni. **Se la sentenza non è emessa a verbale, il collegio deposita entro 60 gg.**

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista (art. 281 quinquies cpc):

Quando la causa è matura per la decisione, il giudice fissa davanti a sé l'udienza di remissione della causa in decisione e assegna i termini 189 cpc → **sentenza pubblicata a 30 gg dall'udienza.**

Se una o entrambe le parti lo richiede, il giudice assegna solo i termini ex art. 189 nn. 1 e 2 (note p.c. e conclusionali) e fissa, **entro 30 gg dall'ultima scadenza**, la discussione → **sentenza pubblicata a 30 gg dall'udienza.**

Decisione a seguito di trattazione orale (art. 281 sexies cpc):

Se non decide a norma dell'art. 281 quinquies cpc, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva → sentenza pronunciata a verbale, con lettura alle parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni. **Se non è emessa a verbale, la sentenza è pubblicata entro 30 gg.**

ULTERIORI MODIFICHE RILEVANTI



Competenza giudice di pace (art. 7): il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a €. 10.000,00 e per le cause di risarcimento danni prodotti da veicoli/natanti fino a €. 25.000,00.



Responsabilità aggravata (art. 96 cpc): in caso di condanna per c.d. lite temeraria, il giudice condanna la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 5.000,00.



Udienza da remoto (art. 127bis cpc): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensore, parti, PM e ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 gg prima e ciascuna parte, entro 5 gg dalla comunicazione, può chiedere l'udienza in presenza (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile con possibilità di udienza in presenza per chi ne ha fatto richiesta e da remoto per gli altri).



Udienza a trattazione scritta (art. 127ter cpc): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensore, parti, PM e ausiliari del giudice.

- Il giudice concede un termine perentorio non inferiore a 15 gg per le note. Ciascuna parte può opporsi entro 5 gg dalla comunicazione (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile e, in caso di istanza congiunta, provvede in conformità). Se ricorrono particolari urgenze, i termini per le note possono essere abbreviati.
- Il giudice provvede entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
- Se nessuna parte deposita note, assegna un nuovo termine perentorio o fissa udienza. Se nessuno deposita o compare, cancella la causa dal ruolo ed estingue il processo

Il giorno di scadenza del termine per le note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.



Notificazioni (art. 137 e ss. cpc): la riforma Cartabia introduce l'obbligo di notificazione a mezzo PEC, ove possibile. Infatti, l'art. 137, ultimo comma, cpc dispone che l'U.G. esegue la notifica quando l'avvocato *“non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”*.

A norma dell'art. 147, co. 2 e 3, cpc, le notifiche a mezzo PEC non hanno limiti di orario e si intendono perfezionate, per il notificante, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna (se la ricevuta di consegna è generata tra le 21 e le 7 del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata alle 7).

LE NORME DEL CPC VANNO COORDINATE CON LA LEGGE N. 53/1994!

→ **Art. 3ter.** Notifica a mezzo PEC obbligatoria nei confronti di:

1. imprese;
2. professionisti;
3. P.A.;
4. soggetti non obbligati ma che abbiano scelto di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (c.d. INAD).

Quando la notifica a mezzo PEC non è possibile/ha esito negativo **per causa imputabile al destinatario:**

- a) se il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato deve inserire l'atto (a spese del richiedente) nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. C.C.I.), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento, e la notifica perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di inserimento;
- b) negli altri casi si provvede nei modi ordinari.

ATTENZIONE! L'AREA WEB DI CUI ALL'ART. 359 C.C.I. È AL MOMENTO INESISTENTE



Udienza giuramento CTU (art. 193 cpc): può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa i termini per trasmissione bozza CTU, osservazioni e deposito CTU.



Ordine esibizione (art. 210 cpc): se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria e può desumerne argomenti di prova ex art. 116, comma 2, cpc (tale ultima disposizione non è, ovviamente, prevista in caso di inadempimento del terzo per il quale, peraltro, la cornice edittale di pena è minore rispetto all'inadempimento della parte).



Richiesta informazioni PA (art. 213 cpc): la P.A. trasmette le informazioni o le ragioni del diniego entro 60 gg dalla comunicazione del provvedimento.



Decisione sulla querela (art. 225 cpc): sulla querela di falso, il tribunale decide in composizione monocratica.



Connessione (art. 281 *nonies* cpc): in caso di riunione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e cause che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale, si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale decide in composizione collegiale, ferme restando le preclusioni e decadenze maturate prima della riunione.

NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

È ABROGATO IL CAPO DEL CPC RELATIVO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – IL NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE È DISCIPLINATO AL CAPO III-QUATER CPC

Ambito di applicazione (art. 281*decies* cpc)

1. fatti non controversi;
2. domanda fondata su prova documentale;
3. giudizio di pronta soluzione;
4. giudizio che richiede un'istruzione non complessa.

Nelle cause decise dal tribunale in composizione monocratica, la domanda può essere sempre proposta nelle forme del rito semplificato.

Forma della domanda e costituzione della parte (art. 281*undecies* cpc)

Si introduce con ricorso. La costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 giorni dall'udienza, proponendo – a pena di decadenza – eventuali domande riconvenzionali e eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare in causa un terzo, deve chiedere lo spostamento d'udienza.

Procedimento (art. 281*duodecies* cpc)

In prima udienza, se il giudice rileva non sussistere i presupposti per il semplificato, dispone la prosecuzione secondo le norme del rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 cpc e concedendo i termini ex art. 171*ter* cpc.

Entro la stessa udienza va richiesta (e valutata) la chiamata attorea del terzo e le parti devono formulare – a pena di decadenza – le eccezioni che siano conseguenza delle altrui difese. Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere:

- un termine non superiore a 20 gg per precisare/modificare le domande/eccezioni/conclusioni e per indicare i mezzi di prova/produrre documenti;
- un termine non superiore a 10 gg per repliche e prove contrarie.

Se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova e fissa udienza di assunzione.

Decisione (art. 281*terdecies* cpc)

Il giudice decide ai sensi dell'art. 281*sexies* cpc.

Nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, provvede ai sensi dell'art. 275*bis* cpc.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE È AUMENTATA A €. 5.000,00 PER I BENI MOBILI ED €. 25.000,00 PER RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI (ART. 7 CPC)

Forma della domanda (art. 316 cpc)

Il procedimento dinanzi al giudice di pace segue il **rito semplificato di cognizione**, in quanto compatibile.

La domanda si può proporre, come prima della riforma, anche verbalmente e il processo verbale è notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Entro 5 gg dalla designazione, il giudice di pace fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281*undecies* cpc (art. 318 cpc).

Il convenuto si costituisce non oltre 10 gg prima dell'udienza (art. 319 cpc).

Trattazione della causa e decisione (artt. 320 e 321 cpc)

1. In prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
2. Se la conciliazione non riesce, procede ai sensi dell'art. 281*duodecies*, co. 2, 3 e 4 cpc.
3. Quando ritiene la causa matura per la decisione decide ai sensi dell'art. 281*sexies* cpc e la sentenza è depositata entro 15 gg dalla discussione.

LE IMPUGNAZIONI: L'APPELLO

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 283 cpc):

1. su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o incidentale, il giudice **sospende** totalmente o parzialmente l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata (con o senza cauzione), **se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione può derivare danno grave e irreparabile (anche in relazione alla possibile insolvenza di una delle parti).**
2. L'istanza è proponibile/riproponibile nel corso del giudizio di appello se mutano le circostanze (**i mutamenti devono essere specificamente indicati, a pena di inammissibilità**).
3. Se l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare, con ordinanza non impugnabile, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria da €. 250,00 a €. 10.000,00. L'ordinanza è revocabile con la sentenza.

Decorrenza dei termini (art. 326 cpc): in caso di notifica volta a far decorrere il c.d. termine breve, i termini decorrono sia per il notificante che per il destinatario, tranne per i casi già previsti prima della riforma.

Impugnazioni incidentali tardive (art. 334 cpc): il comma 2 estende la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale alla dichiarazione di improponibilità dell'impugnazione principale (nel codice previgente era prevista la perdita di efficacia solo in caso di impugnazione incidentale inammissibile).

Forma dell'appello (art. 342 cpc)

L'appello deve essere motivato e deve indicare **per ciascun motivo, a pena di inammissibilità:**

1. Il capo della decisione impugnata;
2. Le censure proposte alla ricostruzione del giudice di primo grado;
3. Le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini del decidere.

NON CAMBIANO I TERMINI A COMPARIRE → ITALIA: 90

GG – ESTERO: 150 GG

Appello incidentale (art. 343 cpc)

Muta il richiamo all'articolo 166 cpc poiché il termine per proporre l'appello incidentale resta quello di almeno 20 gg prima dell'udienza di comparizione.

Improcedibilità appello (art. 348 cpc)

È dichiarata con sentenza.

Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini dell'art. 178, co. 3, 4 e 5 cpc e il collegio procede ai sensi dell'art. 308, co. 2 cpc

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello (art. 348bis cpc)

Se è ravvisata inammissibilità o manifesta infondatezza, il giudice fissa discussione orale.

Se è proposta impugnazione incidentale:

- a) se risulta inammissibile o manifestamente infondato anche l'appello incidentale → discussione orale;
- b) in caso contrario → trattazione di tutte le impugnazioni proposte.

**È ABROGATO L'ART. 348TER CPC
(PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITÀ
DELL'APPELLO)**

Nomina dell'istruttore e trattazione (artt. 349ter e 350cpc)

Per gli appelli proposti dinanzi alla corte d'appello è prevista la possibilità che il presidente designi, se non ritiene di nominare un relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, un giudice istruttore.

Il presidente e il giudice istruttore possono differire la data di prima udienza fino a un massimo di 45 gg.

Davanti alla corte di appello la trattazione è affidata al giudice istruttore che, sostanzialmente, compie le medesime operazioni effettuate fino a ora dal collegio, verificando la presenza dei presupposti di cui all'art. 348bis cpc e provvedendo ai sensi dell'art. 350bis cpc (→ richiama l'art. 281sexies cpc. Il G.I. rimette le parti dinanzi al collegio per la discussione, assegnando termine per note conclusionali).

Decisione (art. 352 cpc)

Il G.I., se non dispone ai sensi del 350bis cpc, fissa dinanzi a sé l'udienza di remissione della causa in decisione e assegna, salvo rinuncia:

1. massimo 60 gg prima dell'udienza per il deposito di note di p.c.;
2. massimo 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3. massimo 15 gg prima dell'udienza per il deposito delle repliche.

All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, il G.I. riserva la decisione al collegio.

La sentenza è pubblicata entro 60 gg.